

Comunicazioni: 1) Società; 4) Comm.liq.; 7) Arch. Not.;
2) P.M.; 5) Ricorrenti; 8) Uff. Entr. VII;
3) Reg. Impr.; 6) Cons. Not.; 9) Uff. Entr. VI2;

N. 1/19 Sent. M.F.
N. // fall.
N. 160/19 cron.
N. 1/19 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - **sezione prima civile e fallimentare** - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

dr. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dr. Giulio Borella	Giudice
dr. Luca Ricci'	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per iniziativa del P.M. nei confronti della **Banca Popolare di Vicenza spa, in liquidazione coatta amministrativa**, rappresentata legalmente dai Commissari Liquidatori FERRARIO Claudio, nato a Lecco (LC) il 23.6.1965; DI CECCO Giustino, nato a Roma il 23.1.1970; VIOLA Fabrizio, nato a Roma il 19.1.1958;

in punto

dichiarazione di insolvenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con decreto del 25.6.2017, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca Popolare di Vicenza spa, con sede in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18 (C.F. 00204010243), veniva sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, "Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non sarebbe necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario", con la nomina dei Commissari Liquidatori indicati.

La Procura della Repubblica in sede chiedeva al Tribunale di accertare giudizialmente lo stato di insolvenza ex art. 202 l.f., non ancora dichiarato ai sensi dell'art. 195 l.f., con ricorso 2.3.2018.



Il Tribunale fissava l'udienza di audizione dei rappresentanti legali della L.C.A. per sentirli in ordine alla richiesta relativa alla dichiarazione di insolvenza.

Veniva acquisita la relazione del 20.6.2018 dei Commissari Liquidatori della LCA, sulla situazione patrimoniale della Banca.

L'Autorità Governativa che ha vigilanza sulla Società ha formulato il proprio parere con atto pervenuto in data 13.6.2018, spiegando le ragioni della apertura della LCA, ma senza esprimersi sulla esistenza dello stato di insolvenza alla data del 25.6.2017.

Veniva espletata ctu, con elaborato depositato il 5.12.2018.

All'udienza del 13.12.2018 il P.M. insisteva nella propria richiesta.

Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale osserva:

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in



stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di insolvenza.

In particolare si evidenziano gli elementi di cui agli atti, e particolarmente la situazione patrimoniale riclassificata, da cui traspare l'inidoneità del patrimonio sociale a far fronte al passivo attuale (patrimonio netto negativo di € 3.350.000,00), secondo le condivise risultanze della ctu.

Si potrebbe dire che una banca, che è un po' il salvadanaio della gente, in quanto alla gente ed al territorio è strettamente connessa, sia per la funzione di raccolta del risparmio sia per quella di erogazione del credito che caratterizzano la sua attività, viene percepita come insolvente prima di tutto nel cuore della gente che vi ripone la sua fiducia, e che a un certo punto non la considera più idonea a svolgere il suo fondamentale compito di raccolta del risparmio.

In pratica, nessuno osa più portare i propri soldi in banca per paura di non riaverli indietro.

Per quanto questo possa sembrare un dato solo psicologico, tuttavia esso rimane fondamentale per spiegare come una banca non sia più in grado di "fare la banca" in quanto ha perso la fiducia dei



risparmiatori, e quindi non può più neppure erogare credito, che non è più alimentato dal risparmio.

Questo è accaduto con Banca Popolare di Vicenza quanto meno dalla primavera del 2017.

Tecnicamente però ancora non si può parlare di insolvenza, che va ancorata, secondo l'insegnamento della Cassazione, al dato del prevalere del passivo sull'attivo (deficit patrimoniale), atteso che si tratta di impresa in stato di liquidazione e non di impresa in attività, per la quale sarebbe rilevante invece l'incapacità attuale di far fronte ai debiti correnti, pur in presenza di un attivo patrimoniale non prontamente liquidabile.

Che si debba fare riferimento ai criteri di una liquidazione per stimare i valori patrimoniali del bilancio e non ai criteri di continuità aziendale, lo si evince indiscutibilmente dal fatto che la Banca è stata posta in liquidazione coatta, quindi in uno stato di liquidazione, come conseguenza, in ogni caso, di una valutazione di definitiva incapacità di continuare ad operare come banca.

Pertanto, o si mette in dubbio che la banca si trovasse nella condizione di essere posta in liquidazione, e non si vede come lo si possa, o dai criteri propri della liquidazione per stimare i



dati di bilancio non si può prescindere in questa sede.

In questo senso anche il Ctu: "Pertanto, la situazione contabile al 25 giugno 2017, redatta secondo criteri di continuità, non può essere rappresentativa dell'effettiva consistenza del patrimonio netto di BPVi alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (essendo la continuità aziendale venuta meno in data 23 giugno 2017): l'utilizzo dei principi contabili "*in continuità*" deve necessariamente essere sostituito dall'utilizzo di opportuni "*criteri di liquidazione*" (pag. 108 ctu).

Peraltro, se una banca naviga in cattive acque, il sistema bancario, a cui tutte le banche sono strettamente collegate come da una enorme cintura salvagente, che garantisce il galleggiamento di tutte, quelle in difficoltà ancorate a quelle sane, non ne permette di solito l'affondamento, e ciò per evitare le ripercussioni negative sul sistema medesimo, sia sotto il profilo della sfiducia che si genera negli operatori e nelle persone, sia sotto quello del probabile effetto domino, che può investire altre banche, collegate direttamente o indirettamente a quella in dissesto.

Cosicché, quando è possibile, talvolta anche contro l'evidenza, il sistema bancario cerca di operare il salvataggio della banca in difficoltà,



ripartendo il suo dissesto tra tutti i componenti sani della cintura di salvataggio (le banche).

Ebbene, nel caso in esame, il sistema ha rinunciato a priori al salvataggio della Banca Popolare di Vicenza, accettandone quindi tutte le conseguenze, e riducendo al minimo l'impatto con l'operazione di tripartizione degli assets operata con il decreto di messa in liquidazione, che nella sostanza ha consegnato le attività al Gruppo Intesa San Paolo, i crediti più o meno deteriorati alla SGA e le passività alla LCA.

Si potrebbe quindi già dire che Banca Popolare di Vicenza spa fosse insolvente alla data della messa in liquidazione, poiché lo stesso sistema bancario non ha ritenuto utile attivare prima del 25 giugno 2017 la procedura di salvataggio (c.d. "procedura di risoluzione"), cosa che avrebbe certo fatto, come ha fatto in altri consimili casi, ove la banca avesse avuto anche solo una minima chance di risollevarsi, quindi, quanto meno, in presenza di una situazione patrimoniale non così disastrosa da disincentivare totalmente dal tentativo di porvi rimedio e di evitare le nefaste conseguenze del tracollo.



Si può affermare che la Banca sia stata posta in liquidazione coatta sin dal giugno 2017, nella infausta previsione che, entro lo stesso anno 2017, si sarebbe potuto verificare, come ampiamente nei fatti preannunciato, e dunque per evitarlo, il "fuggi fuggi" generale dei risparmiatori e clienti della Banca.

E qui risultano estremamente significativi gli atti prodotti dal P.M. (di provenienza CONSOB), da cui risulta con cristallina evidenza la situazione reale della Banca e la rinuncia a compiere alcun tentativo di aggiustamento del suo patrimonio per rimetterla in sesto come banca funzionante, dovendo evidenziare come la rinuncia al salvataggio sia, per lo stesso sistema bancario, una soluzione da evitare quanto più possibile, proprio per le conseguenze negative che ha il *default* di una banca sul medesimo sistema, e che si verifica proprio quando non c'è più niente da fare.

Si potrebbe dire che il giudizio sullo stato di insolvenza della Banca Popolare di Vicenza spa sia stato già dato per primo proprio da chi avrebbe potuto salvare la Banca ed ha invece ritenuto non utile attivare le procedure di salvataggio.



Tutto ciò traspare dagli atti ed in particolar modo, dal carteggio della Banca D'Italia e della BCE:

- nel parere del 13.6.2018 Bankitalia riferisce che erano venute meno, dal mese di marzo 2017, "le prospettive di buon esito delle iniziative intraprese per la soluzione in bonis della crisi della banca a seguito dell'acquisizione del controllo da parte del Fondo Atlante" (pag. 3/8);

- la BCE ha dichiarato nella primavera del 2017 che la BPV era "prossima al dissesto" ("is deemed to be failing in the near future") (pag. 3/8);

- il Single Resolution Board, autorità di risoluzione competente, "ha ritenuto non sussistere (...) la necessità di un'azione di risoluzione nell'interesse pubblico", ove "risoluzione" sta per "salvataggio" (pag. 4/8);

- tanto è vero che, per evitare lo smembramento con dissoluzione degli assets della BPV, lo Stato ha dovuto erogare misure di sostegno pubblico (pag. 4/8), e già questo è un chiaro sintomo del deficit patrimoniale di BPV alla data della messa in LCA, in quanto le misure di sostegno pubblico si sono rese necessarie proprio per la grave insufficienza patrimoniale della BPV, posto che la sottoposizione



a LCA avrebbe comportato *"la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte"* (il riferimento è anche a Veneto Banca).

Si aggiunga che il valore patrimoniale azionario della BPV era andato quasi del tutto perduto, passando il valore delle azioni da € 62,50 (2015) ad € 9 all'inizio del 2017, tanto era stato offerto come indennizzo dal CdA agli azionisti in conseguenza del crollo del loro valore fino ad € 0,10.

Da qui si è deciso di porre la BPV in LCA, con attribuzione dell'azienda funzionante al Gruppo Intesa San Paolo ad un prezzo simbolico di € 1,00, ad evidenziare l'impatto non certo positivo della operazione, tanto che lo Stato ha dovuto aggiungere € 3.500.000,00, *"a copertura del fabbisogno di capitale generatosi in capo a ISP per effetto dell'acquisizione dei due complessi aziendali"* (riferito anche a Veneto Banca), fabbisogno che sarebbe stato proprio anche dei due Istituti Bancari, se avessero proseguito l'attività, ma che, evidentemente, non era nella loro disponibilità né presente né futura, e che deve essere letto come ulteriore sintomo della trasparente esistenza di un consistente deficit patrimoniale (cfr. pag. 6/8).



I crediti deteriorati sono stati ceduti alla SGA con la clausola che essi avrebbero generato un credito della LCA pari al valore di effettivo e concreto realizzo di tali crediti, per cui se di un credito ceduto dalla LCA di € 100,00 la SGA andrà a recuperare € 60,00, questo sarà il corrispettivo della cessione e costituirà un credito di LCA nei confronti di SGA, come a dire che già si dava per scontato che nessuno dei crediti ceduti sarebbe stato realizzato al 100%, con il che l'attivo della LCA andava a subire un significativo detrimento proprio in corrispondenza del mancato realizzo integrale dei crediti in sofferenza ceduti, voce del bilancio così ingente da giustificare da sola il giudizio sulla conclamata esistenza dello stato di insolvenza della BPV.

E ciò senza contare la facoltà concessa ad Intesa San Paolo di retrocedere alla LCA, entro tre anni, i crediti verso la clientela ad alto rischio, riclassificati come "sofferenze o inadempienze probabili" (pag. 5/8), dunque altre significative parti dell'attivo patrimoniale che vanno a sfumare per necessità contabile, misurate dal Governo nella somma di € 4.000.000,00 (per entrambe le banche), come tetto della garanzia che lo Stato ha prestato



per coprire l'obbligo del riacquisto dei crediti retroceduti da ISP.

Lo Stato ha prestato inoltre una garanzia di € 6.400.000,00 per il credito di ISP nei confronti delle due banche venete generato dallo sbilancio di cessione (stimato in € 3.000.000,00) e una garanzia di € 2.000.000,00 per altri rischi vari (pag. 6/8).

Il che equivale a dire che le aziende cedute a ISP dalle due banche portano un passivo stimato di € 3.000.000,00, che pure debbono incidere sulla considerazione del deficit patrimoniale alla data della messa in LCA.

Aiuti statali tutti che dovranno essere infine restituiti dalla LCA allo Stato in prededuzione.

Alla LCA sono rimaste sostanzialmente solo le posizioni passive.

Va anche considerato che sulla LCA grava *ex lege* l'onere di recuperare gli "oneri aggiuntivi sostenuti dallo Stato per compensare ISP dei citati costi di ricapitalizzazione" (pag. 7/8).

E tutto ciò si è reso necessario in assenza di una controparte disposta ad acquisire *de plano* le attività e le passività della Banca (pag. 7/8), a condizioni di mercato, e senza gli aiuti di Stato.



Si aggiunga, esaminando il bilancio alla data del 25 giugno 2017 (cfr. la situazione contabile agli atti) che appaiono di dubbia consistenza, in ragione della si situazione di liquidazione della Banca, la voce relativa a non meglio precisate "attività immateriali" (di importo € 5.780.987,81) e la voce "altre attività" (per € 407.705.798,13), per un totale di oltre 1 mld di €, la cui probabile inesistenza, con ogni probabilità si ripercuote in termini negativi sul profilo patrimoniale, con una corrispondente riduzione dell'attivo.

Analogamente, costituiscono entità patrimoniali evanescenti i crediti deteriorati, che i Commissari Liquidatori hanno stimato in € 9.428.000,00 lordi, appostati a bilancio per € 4.947.000,00 (cfr. la loro relazione del 20.6.2018), ed il cui effettivo valore di realizzo è ancora tutto da verificare, ad oggi solo stimabile secondo dati di esperienza, e comunque sarà inferiore al dato contabile, anche tenuto conto delle spese di esazione e riscossione, talora doverosamente in forma coattiva ed onerosa.

Ed ulteriormente, occorrerà tenere conto del valore patrimoniale azionario ormai dissolto, che va ad elidere la possibilità di recuperare crediti per finanziamenti effettuati in favore di soggetti



compratori di azioni con operazioni c.d. bacciate, che ecciperanno in giudizio la compensazione con il valore delle azioni dovute acquistare in contesti negoziali caratterizzati da nullità, tanto è vero che i Commissari, nell'incertezza della spettanza di tali ipotetici crediti della LCA, hanno già rinunciato sia pure provvisoriamente, ad esigerli, per un ammontare complessivo di € 1.086.000,00 (v. pag. 18 della loro relazione del 25.1.2018).

Per la verità, i Commissari dubitano della applicabilità dell'art. 83 del T.U.B., in quanto vieterebbe la compensazione, ma lo stesso articolo precisa che "3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa", sicché la compensazione dovrà operare quanto meno per le cause già pendenti (e, probabilmente, anche per le richieste fatte valere con semplice diffida, attesa la natura di mero accertamento delle relative domande) alla data della messa in LCA della Banca, con le conseguenti indiscutibili ripercussioni negative sul suo attivo patrimoniale.

Il deficit patrimoniale sarebbe, sulla base di queste considerazioni, già evidente, ma tale esito



valutativo deve comunque essere necessariamente corroborato dal lavoro di analisi tecnica svolto dal consulente dell'ufficio Prof. Avv. Bruno Inzitari di Milano e dal suo coadiutore Prof. Luciano Quattrocchio di Torino.

Occorre all'uopo fare necessario riferimento alla ctu in atti, a cui si compie integrale rinvio per i metodi argomentativi e per le conclusioni, e della quale vanno riportate le pagine conclusive, per miglior comprensione della stessa, attesa la natura squisitamente tecnica, e non agevolmente riproducibile in diversi termini, dell'accertamento peritale:

10. Le Risposte al Quesito.

10.1. La consistenza del patrimonio netto di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. alla data di avvio della Liquidazione Coatta Amministrativa.

10.1.1. Lo scenario di Riferimento: i risultati del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Lo scrivente, in ossequio a quanto richiesto al punto 1) del Quesito («accerti quale fosse, alla data di avvio della procedura di L.C.A. (25.6.2017), senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99) e secondo criteri di liquidazione [...], la consistenza del patrimonio netto della Banca Popolare di Vicenza spa [...]»), ha provveduto alla stima del patrimonio netto di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa. Nel dettaglio, lo scrivente ha:

- proceduto alla determinazione del “valore effettivo delle attività cedute ad INTESA SANPAOLO (e dalla stessa non ancora retrocedute)” e del “valore delle passività cedute a INTESA SANPAOLO (e dalla stessa non retrocedute)”, concludendo:



- che lo “*sbilancio di cessione*” pari a euro 2.983 milioni (euro 2.678 milioni se si tiene conto delle “*DTA convenzionali*”) – posta meramente contabile che non incide sul patrimonio netto di BPVi alla data del 25 giugno 2017 – deve subire una rettifica in aumento pari a complessivi euro 2.441 milioni, ossia all’importo dei due contributi statali erogati per cassa a INTESA SANPAOLO S.p.A. (contributo per fabbisogno di capitale generato dall’operazione di cessione di cui all’art. 4, comma 1, lett. *b*), d.l. 99/2017 e contributo per ristrutturazione aziendale di cui all’art. 4, comma 1, lett. *d*), d.l. 99/2017), in quanto, per le ragioni ampiamente esposte, rappresentativi del minor valore economico del compendio ceduto (e implicitamente dell’ulteriore prezzo negativo pagato a fronte dell’ulteriore valore negativo dell’“*Insieme Aggregato*” oggetto di cessione rispetto allo Sbilancio contabile determinato dal Collegio degli Esperti);
- che, pertanto, i corrispondenti debiti sorti verso il MEF in conseguenza dell’erogazione dei due contributi statali di cui al punto precedente (*ex art. 4, comma 1, lett. b) e d)*, del d.l. n. 99/2017) – posti a carico della l.c.a. – devono essere tenuti in considerazione, in quanto grandezze incrementali del “*prezzo negativo*” costituito dallo “*sbilancio di cessione*” ricavabile dalla situazione patrimoniale della Banca al 25 giugno 2017, come differenza fra le attività e le passività oggetto di trasferimento a INTESA SANPAOLO;
- proceduto a determinare il costo del finanziamento operato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. *a*), punto *i* del d.l. n. 99/2017, da INTESA SANPAOLO S.p.A. a favore di BANCA POPOLARE DI VINCENZA in l.c.a., commisurato allo “*sbilancio di cessione*”,



- pervenendo ad una rettifica in diminuzione del patrimonio netto di BPVi per complessivi euro 134 milioni;
- proceduto a rideterminare il “*valore delle attività che hanno formato oggetto di cessione a INTESA SANPAOLO e che dalla stessa sono state retrocedute [o non ancora retrocedute] (con particolare riguardo ai crediti ad alto rischio)*”, pervenendo – per le ragioni e i criteri precedentemente esposti – ad una rettifica in diminuzione di euro 150 milioni su un totale di euro 210 milioni di crediti *High Risk* retrocessi e ad una rettifica in diminuzione di euro 100 milioni su un totale di euro 1.954 milioni di crediti *High Risk* ancora non retrocessi;
 - proceduto a determinare il “*valore dei crediti che hanno formato oggetto di cessione all'incasso a S.G.A., tenendo conto del loro valore di realizzo*”, pervenendo – per le ragioni e i criteri precedentemente esposti – a una rettifica in diminuzione di euro 2.374 milioni su un totale di crediti deteriorati iscritti in bilancio (*post due diligence*) pari ad euro 4.947 milioni;
 - proceduto alla determinazione del “*valore delle attività che non hanno formato oggetto di cessione*”, concludendo:
 - che gli *assets* – iscritti in bilancio per euro 949 milioni – devono essere rettificati in considerazione della percentuale di recupero che caratterizza la cessione “*atomistica*”, e distribuita in un tempo più o meno lungo, nell'ambito delle procedure concorsuali, prudenzialmente rettificata dallo scrivente anche al fine di tener conto degli esiti dell'attività liquidatoria espletata sino ad ora dai Commissari Liquidatori di BPVi in l.c.a. Si è, pertanto pervenuto all'individuazione di una percentuale di svalutazione del 30% con conseguente rettifica di complessivi euro -285 milioni;



- che, per le ragioni esposte in precedenza, le imposte anticipate (“DTA”) iscritte in bilancio alla data del 25 giugno 2017 per complessivi euro 524 milioni (di cui 130 milioni cedute a INTESA SANPAOLO) devono essere rettificate in diminuzione per l’importo di euro 309 milioni, ossia per l’importo delle stesse non trasformabile in credito d’imposta ex L. n. 214/11 e come le imposte anticipate non iscritte in bilancio per mancato superamento del *probability test* assegnate su base convenzionale a INTESA SANPAOLO (euro 305 milioni) non possano giustificare una rettifica in aumento del patrimonio netto di BPVi al 25 giugno 2017;
- quantificato le “*pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, relative a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a.*”, concludendo come, tenuto conto delle risultanze dell’ispezione della BCE (v. *supra*):
 - con riferimento alle dispute non legate alle azioni di BPVi, il fondo rischi debba essere aumentato di euro 2 milioni;
 - con riferimento alle dispute legate alle azioni di BPVi, il fondo rischi debba essere aumentato di almeno euro 68 milioni;
 - con riferimento agli effetti conseguenti alle costituzioni delle parti civili nei procedimenti penali ed alle connesse responsabilità amministrative ex d.lgs. 231/2001, il fondo rischi debba essere aumentato di euro 106 milioni.

Si precisa che, con riferimento al punto del Quesito che chiede di quantificare le pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, correlate a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a., “*tenendo anche conto [...] degli effetti contabili delle cause proposte e proponende dagli azionisti contro la cessionaria Banca Intesa o la cessionaria SGA o la stessa LCA (nelle forme dell’insinuazione al passivo), per la nullità di finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni della stessa Banca Popolare di Vicenza, in violazione dell’art. 2358 c.c., ivi compreso l’effetto delle*



operazioni cc.dd. *baciate*, che può condurre all'azzeramento di un credito della Banca, corrispondente al valore delle azioni (ad oggi azzerato) vendute al cliente (accerti in definitiva l'ammontare dei crediti azzerati, o azzerandi, per effetto di cause intentate per operazioni *baciate*)", la risposta viene assorbita nella presente Relazione dalle rettifiche al fondo rischi e oneri sopra individuate (v. anche par. 8.2.2.4.), mentre lo scrivente ha ritenuto di non apportare alcuna rettifica al valore dei crediti deteriorati derivanti dalle operazioni "*baciate*" – rimasti in capo alla liquidazione coatta amministrativa –, stante la presenza già di una quasi integrale svalutazione degli stessi (v. par. 8.2.2.4.).

Si intende, inoltre, di precisare che – con riferimento al punto del Quesito che chiede di determinare il valore delle passività che non hanno formato oggetto di cessione, "*tenendo conto anche del risultato dell'attività di accertamento del passivo svolta dai Commissari Liquidatori*" – non si è potuto procedere in merito, alla luce di quanto riferito dagli stessi Commissari Liquidatori in data 16 luglio 2018, ossia «*Come accennato per le vie brevi, si precisa che l'art. 2, comma 2, del DL n. 99/17 prevede che "Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura" e, pertanto che:*

- a) *lo stato passivo è limitato alle sole passività non rientranti nell'Insieme aggregato (definito a febbraio 2018 con la due diligence);*
- b) *le domande di insinuazione tempestive sono state presentate sino al 23 aprile 2018.*

Si precisa altresì che dal 24 aprile 2018 alla data odierna i Commissari hanno avviato l'attività di suddivisione delle oltre 17.000 domande pervenute in classi omogenee (azionisti, obbligazionisti, clienti, fornitori, liberi professionisti e "altro") e che soltanto all'esito del processo avrà inizio la vera e propria attività istruttoria delle singole domande così classificate (secondo linee guida predefinite)».

Il patrimonio netto contabile di BPVi, così come risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 25 giugno 2017, redatta secondo "*criteri di continuità*", risultava essere positivo per euro 2.005 milioni. Venuto meno il presupposto della continuità aziendale, il patrimonio netto di BPVi è stato rettificato sulla base delle rettifiche individuate dallo scrivente "*secondo criteri di liquidazione*" e "*senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99*". Le risultanze sono di seguito esposte:

Scenario di Riferimento	Valori in € milioni
Patrimonio Netto Contabile	2.005



Scenario di Riferimento	Valori in € milioni
Rettifica valore <i>Insieme Aggregato</i> ceduto a ISP	-2.441
Rettifica costo finanziario finanziamento ISP	-134
Rettifica crediti <i>High Risk</i> retrocessi	-150
Rettifica crediti <i>High Risk</i> non retrocessi	-100
Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA	-2.374
Rettifica <i>assets</i> finanziari (30%)	-285
Rettifica Imposte anticipate	-309
Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni BPVi	-2
Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni BPVi	-68
Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa	-106
Patrimonio Netto Rettificato	-3.964
Rettifica in aumento <i>DTA convenzionali</i>	305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili	309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA	-3.350

Sulla base delle risultanze esposte nel prospetto appena riportato, tenuto conto delle rettifiche operate, “secondo criteri di liquidazione” e senza considerare gli effetti esogeni previsti dal d.l. n. 99/2017, alla data del 25 giugno 2017, il patrimonio netto di BPVi risulta essere negativo per euro - 3.964 milioni (euro -3.350 milioni, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di BPVi nei limiti dell’importo delle “DTA convenzionali” riconosciuto da INTESA SANPAOLO e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l’importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d’imposta).

10.1.2. Lo scenario di stress test.

Lo scrivente, al fine di offrire al Collegio ogni prospettazione utile per la decisione, ha ritenuto opportuno dare corso ad uno *stress test*, nel quale, ai fini della valutazione del valore di liquidazione dei crediti deteriorati di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in l.c.a. oggetto di cessione a S.G.A. S.p.A. e dei crediti *High Risk* retrocessi da INTESA SANPAOLO alla liquidazione coatta amministrativa, ha utilizzato le percentuali di recupero formulate da EUROSTAT nel Parere reso all’ISTAT (v. *supra*).

Le risultanze sono di seguito rappresentate:

Scenario di Stress test	Valori in € milioni
Patrimonio Netto Contabile	2.005
Rettifica valore <i>Insieme Aggregato</i> ceduto a ISP	-2.441



Scenario di <i>Stress test</i>	Valori in € milioni
Rettifica costo finanziario finanziamento ISP	-134
Rettifica crediti <i>High Risk</i> retrocessi	-133
Rettifica crediti <i>High Risk</i> non retrocessi	-100
Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA	-1.654
Rettifica <i>assets</i> finanziari (30%)	-285
Rettifica Imposte anticipate	-309
Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni BPVi	-2
Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni BPVi	-68
Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa	-106
Patrimonio Netto Rettificato	-3.227
Rettifica in aumento <i>DTA convenzionali</i>	305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili	309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA	-2.613

Come si evince, anche in questo Scenario – che, si ribadisce, tiene conto dei tassi di recupero (più ottimistici rispetto a quelli assunti dallo scrivente nel proprio Scenario) desunti dallo studio di EUROSTAT – si perviene all'individuazione di un *deficit* patrimoniale per BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: il patrimonio netto alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa risulta, infatti, essere negativo per euro -3.227 milioni (-2.613 milioni considerando anche le DTA, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di BPVi nei limiti dell'importo delle "*DTA convenzionali*" riconosciuto da INTESA SANPAOLO e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta).

10.1.3. I focus.

Lo scrivente, infine, ritiene utile prospettare tre *focus*, che tengono conto anche delle DTA, isolando le principali rettifiche.

Il Primo *focus* tiene conto isolatamente della rettifica del valore dell' "*Insieme Aggregato*" e della rettifica relativa al costo del finanziamento operato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), punti i del d.l. n. 99/2017, da INTESA SANPAOLO S.p.A. a favore di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in l.c.a., e con l'assunzione delle DTA:

Primo <i>focus</i>	Valori in € milioni
Patrimonio Netto Contabile	2.005
Rettifica valore <i>Insieme Aggregato</i> ceduto a ISP	-2.441



Primo focus	Valori in € milioni
Rettifica costo finanziario finanziamento ISP	-134
Rettifica Imposte anticipate	-309
Patrimonio Netto Rettificato	-879
Rettifica in aumento <i>DTA convenzionali</i>	305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili	309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA	-265

Il Secondo *focus* tiene conto isolatamente delle altre rettifiche, e in particolare di quelle relative ai crediti deteriorati e ai crediti *High Risk* retrocessi, nella prospettiva individuata dal Piano Finanziario di S.G.A. S.p.A., e con l'assunzione delle DTA:

Secondo focus	Valori in € milioni
Patrimonio Netto Contabile	2.005
Rettifica crediti <i>High Risk</i> retrocessi	-150
Rettifica crediti <i>High Risk</i> non retrocessi	-100
Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA	-2.374
Rettifica <i>assets</i> finanziari (30%)	-285
Rettifica Imposte anticipate	-309
Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni BPVi	-2
Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni BPVi	-68
Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa	-106
Patrimonio Netto Rettificato	-1.389
Rettifica in aumento <i>DTA convenzionali</i>	305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili	309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA	-775

Il Terzo *focus* tiene conto isolatamente delle altre rettifiche, e in particolare di quelle relative ai crediti deteriorati e ai crediti *High Risk* retrocessi nella prospettiva EUROSTAT, e con l'assunzione delle DTA:

Terzo focus	Valori in € milioni
Patrimonio Netto Contabile	2.005
Rettifica crediti <i>High Risk</i> retrocessi	-133
Rettifica crediti <i>High Risk</i> non retrocessi	-100
Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA	-1.654



Terzo focus	Valori in € milioni
Rettifica <i>assets</i> finanziari (30%)	-285
Rettifica Imposte anticipate	-309
Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni BPVi	-2
Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni BPVi	-68
Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa	-106
Patrimonio Netto Rettificato	-652
Rettifica in aumento <i>DTA convenzionali</i>	305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili	309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA	-38

Come si evince dai *focus* appena riportati:

- considerando anche solo la “Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a ISP” e la “Rettifica costo finanziario finanziamento ISP”, il patrimonio netto di BPVi alla data di avvio della liquidazione coatta risulta essere negativo;
- anche qualora i contributi statali – erogati per cassa a INTESA SANPAOLO – non potessero essere considerati rappresentativi del minor valore dell’“Insieme Aggregato” ceduto e, pertanto, in assenza della rettifica in diminuzione di euro 2.441 milioni e della rettifica in diminuzione che tiene conto del “costo finanziario finanziamento ISP” di euro 134 milioni, le restanti rettifiche conducono comunque ad un patrimonio netto negativo, sia nello Scenario di Riferimento che nello Scenario di *stress test*.

10.2. L’incidenza del sostegno finanziario della Banca d’Italia e l’irreversibilità del deficit di liquidità endogena alla data di apertura della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.

In riferimento ai punti del Quesito che chiedono di accertare “l’incidenza del sostegno finanziario temporaneo della Banca d’Italia [...] inoltre – se, alla data di apertura della procedura di L.C.A. (25.6.2017), il deficit di liquidità (endogena) avesse assunto i connotati dell’irreversibilità, attuale o prospettica [...]”, lo scrivente ha rideterminato l’indice di liquidità LCR (endogena) tenendo conto dell’ipotetico rimborso delle obbligazioni garantite dallo Stato, verificando – analogamente – lo sbilancio fra flussi in entrata e flussi in uscita in ipotesi di rimborso delle obbligazioni medesime. In tale modo, è stata evidenziata l’incidenza del sostegno finanziario di



Banca d'Italia sulla liquidità con evidenza dell'assoluta incapacità, per BPVi, di fronteggiare con proprie risorse i flussi in uscita in ipotesi di rimborso delle obbligazioni garantite.

Sulla base delle risultanze a cui è pervenuto, lo scrivente ritiene che gli indicatori di liquidità segnalassero come il *deficit* di liquidità (endogena) di BPVi avesse assunto – alla data del 23 giugno 2017 – i connotati dell'irreversibilità e come l'entità dello sbilancio fra entrate e uscite nell'arco temporale di riferimento (un mese) segnalasse l'impossibilità per la Banca di far fronte ai flussi di cassa attesi in uscita con le disponibilità di cassa in entrata.

10.3. La perdita delle condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria.

In riferimento al punto del Quesito che chiede di accertare “*se e quando la Banca abbia perduto le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria*”, lo scrivente ha verificato le risultanze degli indicatori di liquidità e ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli Organi di Vigilanza in ordine alle oscillazioni e ai temporanei miglioramenti degli indicatori di liquidità – questi ultimi strettamente correlati all'emissione di obbligazioni con garanzia statale ottenuta ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 237/2016 e al finanziamento straordinario di euro 500 milioni da parte della Banca d'Italia (*Emergency Liquidity Assistance*) –, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso Organo Amministrativo.

Lo scrivente ritiene che le condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria di BPVi fossero già fortemente compromesse in un momento antecedente la data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, riconducibile alla prima richiesta di garanzia statale sulle obbligazioni presentata nel dicembre 2016, cui ha fatto seguito la richiesta di finanziamento straordinario (ELA) nel gennaio 2017. Tali interventi – come detto – hanno consentito un mero temporaneo miglioramento della liquidità, cui ha fatto seguito una nuova flessione degli indici di liquidità e la conseguente necessità di ricorrere alla richiesta di un ulteriore intervento statale per garantire la loro stabilità e conformità ai minimi regolamentari. Ne consegue che già dal primo trimestre 2017 può ritenersi che BPVi non possedesse più quelle condizioni di liquidità e di credito che consentono, senza un ripetuto supporto straordinario, l'esercizio dell'attività bancaria e la possibilità di emettere ordinariamente titoli di debito per fronteggiare i debiti in scadenza.

Poiché – tuttavia – soltanto il 23 giugno 2017, con il venire meno della speranza della ricapitalizzazione precauzionale e del presupposto per la continuità aziendale, la perdita delle condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria assume carattere di irreversibilità.

11. Considerazioni conclusive.



In ossequio a quanto in definitiva chiesto nel Quesito («*Esprima, sulla base delle conclusioni di cui ai punti precedenti e tenendo in considerazione in modo particolare i principi formulati dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. 18 agosto 2017, n. 20186), il proprio motivato parere circa l'eventuale sussistenza dello stato di insolvenza alla data di avvio della procedura di L.C.A. (25.6.2017), senza tenere conto degli effetti esogeni previsti nel d.l. 25 giugno 2017, n. 99, e secondo criteri di liquidazione (in assenza della prospettiva di continuità aziendale), [...] tenendo presenti, ma non solo, i concetti di illiquidità e di mancanza di credito, dal momento che, si tratta pur sempre di un'impresa che dispone di molteplici canali d'accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi; assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità (Cass. 21 aprile 2006 n. 9408...)*»), alla luce delle risultanze a cui è pervenuto, lo scrivente non può che concludere per la sussistenza, alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, dello stato di insolvenza di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.

Nel dettaglio, lo scrivente ha – innanzitutto – accertato l'esistenza, alla data del 25 giugno 2017 (*rectius*, del 24 giugno 2017), di un *deficit* patrimoniale, quest'ultimo venutosi a determinare in conseguenza delle necessarie rettifiche operate in ottica liquidatoria e senza tener conto degli effetti esogeni del d.l. n. 99/2017 ed elemento ritenuto dalla Suprema Corte di "*particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi*".

Inoltre, l'indagine dello scrivente – in ossequio a quanto richiesto dal Collegio fallimentare – si è spinta oltre, accertando come, alla data del 25 giugno 2017, BPVi si trovasse già in una condizione di *deficit* di liquidità (endogena), attuale e prospettica, di natura irreversibile e avesse perso le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria; tali accertate circostanze, oltretutto verificatesi in un momento antecedente l'avvio della liquidazione coatta amministrativa (l'irreversibilità del *deficit* di liquidità endogena e della perdita delle condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria è da far risalire alla data del 23 giugno 2017), sono, tenuto a mente quanto stabilito dalla Suprema Corte, senza dubbio indicative della sussistenza in capo a BPVi (anche in ipotesi di assenza di un *deficit* patrimoniale o qualora la presenza di un *deficit* patrimoniale si ritenesse non determinante), dello stato di insolvenza alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa («*Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa [...] si traduce [...] nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale*»)." .



Il Tribunale non può che condividere le risultanze dell'accertamento peritale, le quali non risultano scalfite dalle osservazioni da ultimo proposte dalla difesa di ZONIN, alle quali è stata data compiuta risposta dal ctu.

Invero, ripercorrendo i tre quesiti da ultimo posti dalla difesa di ZONIN:

1. Crediti in sofferenza ceduti alla SGA (pari a € 1.932 milioni).

A pag. 4 della Memoria Conclusionale della difesa di Giovanni ZONIN si afferma:

«Tale evidenza, relativa al sistema bancario, non sarebbe valida per i crediti della Popolare di Vicenza perché il CTU ci presenta una tabella in cui le posizioni a sofferenza verso debitori falliti sarebbero appena 15 su oltre 20.000 e quelle in concordato preventivo appena 39. I dati li avrebbe ricavati dal file excel denominato 'SGA Tabulato Procura Vicenza', inviato dalla S.G.A. S.p.A. in data 8 agosto 2018", che il CTU ha richiamato nella nota 2».

L'affermazione non è corretta, in quanto - nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. Giovanni ZONIN"



predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 8, nota 1) - si dà atto che:

«I dati riportati nella Tabella sono stati elaborati, relativamente allo status del debitore (in concordato preventivo/in fallimento) sulla base delle informazioni rinvenute nel File di Excel "SGA_Tabulato Procura Vicenza", inviato dalla S.G.A. S.p.A. in data 8 agosto 2018, mentre le altre informazioni, sono state elaborate sulle base del File di Excel "ALLEGATO 8 Dettaglio Crediti verso clientela BPVI al 25 giugno 2017", allegato alla Relazione di Deloitte S.p.A. in merito all'attività di due diligence svolta dal Collegio degli Esperti ed alla Situazione Patrimoniale di BPVI S.p.A. alla data del 25 giugno 2017».

A pag. 5 della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. Giovanni ZONIN si afferma:

«Sui crediti deteriorati è del tutto priva di fondamento anche la tesi - che il CTU sostiene a spada tratta incurante della logica e delle esperienze di mercato, che però lui non conosce - secondo cui nel caso dei crediti classificati come inadempienze probabili il valore di recupero che otterrebbe una banca in continuità sarebbe superiore a quello che otterrebbe un istituto



liquidazione coatta amministrativa. Ma se in un caso e nell'altro il recupero di questi crediti è affidato al medesimo soggetto, un operatore specializzato, quale la SGA, e a questo operatore, come nel caso di specie, peraltro analogo a molti altri casi, vengono date le risorse per sostenere attraverso l'erogazione di nuova finanza i debitori in difficoltà, perché mai il valore di recupero dovrebbe essere più basso solo perché il detentore del credito è una banca in liquidazione coatta amministrativa?»

L'importo della rettifica operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio - desunto proprio dalle valutazioni di un operatore specializzato (S.G.A. S.p.A.) - è confermato dalla circostanza - menzionata nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. Giovanni ZONIN" predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 10) - secondo cui:

«... le ipotesi di recupero formulate da S.G.A. S.p.A. (euro 2.969 milioni); senza tener conto dell'attualizzazione operata, approssimino i risultati ottenuti tenendo conto delle percentuali di recupero ipotizzate da EUROSTAT nel suo parere



"Recording of the winding down of Banca Popolare di Vicenza S.p.A. and Veneto Banca S.p.A." (euro 3.035), a dimostrazione della bontà delle previsioni di recupero formulate da S.G.A. S.p.A., che - si ribadisce - è operatore specializzato con track record consolidato nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati. Con riferimento, inoltre, al Parere reso da EUROSTAT, lo scrivente ha preso in considerazione, ai fini della stima dei crediti deteriorati ceduti a S.G.A. S.p.A., le ipotesi di recupero ivi formulate in relazione sia ai crediti classificati in Inadempienze Probabili sia ai crediti classificati in Sofferenze, ed ha elaborato un ulteriore scenario (cd. "Scenario di stress test"), al fine di fornire al Collegio fallimentare ogni prospettazione utile alla decisione (cfr. pp. 150-151 della Relazione di Consulenza Tecnica e paragrafo 10.1.2. per la rappresentazione dello Scenario di stress test)».

2. Il valore negativo per il contributo del MEF di € 1.820 milioni.

A pag. 5 s. della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. Giovanni ZONIN si afferma:

«Il CTU non si rende conto che per aversi un valore negativo, anche stimato, di un ramo di



un'azienda bancaria devono esservi perdite attuali o perdite almeno attese. Se vi fossero, ma nel caso di specie non v'erano, il contributo erogato dal MEF andrebbe a coprire il buco delle perdite attuali o i futuri buchi delle perdite attese».

La questione è stata già ampiamente esaminata nell'ambito della "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. Giovanni ZONIN", predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 14), ove si dà atto che:

«Pertanto, la ragione per la quale INTESA SANPAOLO S.p.A. abbia posto come condizione per l'acquisto dell'"Insieme Aggregato" l'ottenimento di un contributo da parte del MEF, non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione del patrimonio netto di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in l.c.a. alla data di accesso alla procedura. Ciò che conta, come è stato chiarito nella Relazione di Consulenza Tecnica, è il valore effettivo attribuito all'"Insieme Aggregato" medesimo da parte del mercato di riferimento. E il valore attribuito deve necessariamente tenere conto del contributo del MEF, giacché - in sua assenza - INTESA SANPAOLO S.p.A. non avrebbe acquistato



l'«Insieme Aggregato» e il relativo prezzo sarebbe stato addirittura inferiore».

Inoltre, nell'ambito della «Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse di Giovanni ZONIN», predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 15), si chiarisce con riguardo alla collocazione nel Bilancio di INTESA SANPAOLO S.p.A.:

«Per ragioni di completezza, si precisa che il contributo erogato dal MEF di euro 1.820 milioni trova collocazione nel patrimonio netto di INTESA SANPAOLO S.p.A. Nel Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 di INTESA SANPAOLO, si legge come sia il Contributo pari a 3.500 milioni (per 1.820 milioni riferibile a BPVi) sia il Contributo pari a 1.285 milioni (per 621 milioni riferibile a BPVi) siano stati «contabilizzat[i] - sulla base del principio contabile IAS 20 - come apporto al conto economico» (p. 35) e che «Nel Capitale primario di Classe 1 si è tenuto conto dell'utile dell'esercizio, in quanto sono state rispettate le condizioni regolamentari per la sua inclusione (art. 26, comma 2 della CRR) e, per coerenza, del correlato dividendo pro-quota proposto. L'utile



dell'esercizio tiene conto sia, nella quota non distribuita, del contributo statale pari a 3,5 miliardi ricevuto a copertura degli impatti sui coefficienti patrimoniali per effetto dell'acquisizione di determinate attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca» (pp. 95-96)».

In ogni caso, il prezzo (negativo) si è formato all'esito di una procedura aperta, trasparente e concorrenziale e - pertanto - a nulla rilevano le ragioni che lo hanno determinato: perdite attese, perdite inattese o rischi (come nel caso di specie) ovvero elementi di altra natura.

3. Le rettifiche in diminuzione delle DTA (per € 309 milioni) e la mancata inclusione delle DTA trasferite a ISP ma non registrate nella situazione patrimoniale al 25 giugno 2017 (per € 604 milioni).

A pag. 4 della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. Giovanni ZONIN si afferma:

«Sul tema delle DTA che vale circa € 900 milioni il CTU mostra di essersi reso conto di aver dato una spiegazione assai semplicistica e se la cava dicendo che tanto siccome ci sono altre rettifiche, fa niente se questi € 900 milioni non li ha considerati».



L'affermazione non è corretta, in quanto - nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse di Giovanni ZONIN" predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 18 s.) - si dà atto che:

«... le "DTA convenzionali" sono state assunte - a prescindere dalle conclusioni sopra riportate, che ne avrebbero anche giustificato l'esclusione - nel valore riconosciuto da INTESA SANPAOLO S.p.A. (euro 305 milioni): infatti, poiché l'eventuale valore economico di tale posta dipende esclusivamente dalla presenza, in capo alla cessionaria, di una capacità di reddito sufficiente ad assicurarne il recupero ed essendo INTESA SANPAOLO S.p.A., per le ragioni ampiamente esposte nella Relazione di Consulenza Tecnica, il soggetto che, anche in assenza del D.L. n. 99/2017, sarebbe risultato aggiudicatario dell'"Insieme Aggregato", la rettifica in aumento del patrimonio netto di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. deve essere riconosciuta per il solo importo delle "DTA convenzionali" trasferite a INTESA SANPAOLO S.p.A.».



La ctu, in definitiva, ha accertato, sotto ogni profilo esaminato ed in relazione a qualsiasi parametro ritenuto rilevante e altresì senza lacune di indagine, che la Banca Popolare di Vicenza spa si trovava, alla data della sua messa in LCA, in stato di insolvenza, accertato secondo i parametri inerenti un'impresa in liquidazione, posto che la Banca presentava, a quella data, uno sbilancio (patrimonio netto negativo) di € 3.350.000.000,00, "...tenuto conto delle rettifiche operate, "secondo criteri di liquidazione" e senza considerare gli effetti esogeni previsti dal d.l. n. 99/2017, alla data del 25 giugno 2017, il patrimonio netto di BPVi risulta essere negativo per euro - 3.964 milioni (euro -3.350 milioni, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di BPVi nei limiti dell'importo delle "DTA convenzionali" riconosciuto da INTESA SANPAOLO e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta)" (pag. 199 ctu).

Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: "Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 l.fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito



necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità." (Cass. 18.8.2017 n. 20186), assumendo pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità (cfr. Cass. 21 aprile 2006 n. 9408).

In conclusione, sotto molteplici profili, alla data del 25 giugno 2017, la Banca non solo non era più in grado di continuare la propria attività, ma si trovava in una situazione patrimoniale tale da essere indiscutibilmente insolvente, come risultava da plurimi indici rivelatori: a) evidente deficit di liquidità; b) mancanza di credito sul mercato; c) incapacità di provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni, senza combinato e reiterato ricorso ad istituti di carattere straordinario; d) squilibrio patrimoniale; e) tendenza strutturale a



generare perdite economiche: f) assenza totale di una prospettiva di risanamento.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi l'insolvenza della Banca Popolare di Vicenza spa, con sede in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18.

Le spese sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

P. Q. M.


visti gli artt. 1, 5, 15, 195, 202 L.F.;

dichiara l'insolvenza della **Banca Popolare di Vicenza spa**, con sede in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18 (C.F. 00204010243);

ordina che siano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 91 l.f., le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione e pubblicazione della sentenza, da compiersi ai sensi dell'art. 195, co. 4, l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 21.12.2018.

Il Presidente est.


Dott. Giuseppe Limitone

Il Cancelliere.


Funzionario Giudiziario
Antonella Maso



Sentenza depositata in Cancelleria il - 9 GEN. 2019

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Antonella Maso

